



COMUNE DI TORNACO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO: Rideterminazione oneri per gli amministratori ai sensi dell'art. 1, comma 136 della Legge n. 56/2014.

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **12** del mese di **GIUGNO** alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**. Regolarmente convocati, all'appello risultano i Consiglieri:

			Presente	Assente
GAUDENZIO	Sarino	Sindaco	X	
CATTANEO	Michela		X	
RINO	Marco		X	
BELLAN	Simone		X	
BISAGNI	Andrea Giovanni		X	
CALDARELLI	Giovanni		X	
MONFRINOTTI	Clementina		X	
BETTENZOLI	Emanuela		X	
CREMONA	Giuseppe		X	
GERBINO	Pierantonio		X	
UBEZIO	Mario Giuseppe		X	
TOTALE			11	

Presiede il Sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di SINDACO-Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. Russo Alfonso, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Partecipa anche l'assessore esterno Sig. Bernascone Domenico.

Il Segretario illustra la proposta di deliberazione in oggetto ai Consiglieri;

Il Consigliere Cremona prende la parola e dichiara che:

- stiamo rasentando il ridicolo, riparametrare i gettoni di presenza in riferimento a una legge superata e a disposizioni non più vigenti, si corre dietro a provvedimenti demagogici;
- ci vuole buon senso, facciamo noi una seria spendine review su altro;

Interviene il consigliere Ubezio il quale dichiara che:

- al di là della demagogia bisogna contribuire alla revisione della spesa, nessuno ci vieta che le indennità per gli amministratori vengano lasciate nelle casse comunali, sarebbe un bel segnale destinarle ad altre finalità;

Interviene il Consigliere Cremona il quale dichiara che ognuno deciderà in libertà;

Il Sindaco interviene e dichiara che fare l'amministratore non vuol dire fare volontariato e che dovrebbero cominciare dall'alto visto che le indennità dei Sindaci e amministratori dei piccoli comuni sono irrisorie.

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 2011, che, nel testo vigente prima della modifica di cui all'art. 1, comma 135 della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabiliva che "A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri", non prevedendo per tali enti la presenza della Giunta comunale;

Visto che:

- l'art. 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56, modificando l'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con legge n. 148 del 2011 ha stabilito che per i Comuni fino a 3.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due;
- l'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, prevede che i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico (TUOEL), al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

Visto il dossier dei lavori parlamentari (Servizio studi – dipartimento istituzioni) che, relativamente alla discussione ed attività istruttoria svoltasi in Commissione (in sede referente), riporta: *"(...) sono state altresì richieste delucidazioni in ordine alle modalità per assicurare l'invarianza di spesa prevista (...). Il rappresentante del Governo ha chiarito che la disposizione del comma 135 sul nuovo numero dei consiglieri comunali risulta immediatamente applicabile, indipendentemente dall'approvazione della delibera. A tal fine sarà emanata una circolare del Ministero dell'Interno che chiarirà che le indennità a favore dei consiglieri saranno proporzionalmente ridotte al fine di garantire che, a fronte dell'aumento del numero dei consiglieri stessi, non ci saranno oneri aggiuntivi per i comuni".* E, sull'aumento del numero di assessori: *"Il rappresentante del Governo ha infine precisato che la disposizione sull'aumento del numero massimo di assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti è immediatamente applicabile, indipendentemente dalla data di svolgimento delle elezioni, ferma restando la necessità di assicurare l'invarianza finanziaria".*

Vista la circolare 24 aprile 2014 con oggetto “Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali, ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni in oggetto;

Preso atto che la circolare 24 aprile 2014 ha chiarito, tra l’altro, che:

- *i Comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri di cui all’art.1, comma 136, della legge n. 56/2014, per assicurare l’invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 2011;*
- *gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere i) del TUOEL. L’obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l’invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni;*
- *ai fini dell’individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell’invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all’attività lavorativa dell’amministratore;*
- *restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL;*

Viste le disposizioni dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali;

Visto il Decreto n. 119 del 2000 con cui il Ministero dell’Interno ha fissato i criteri per la determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all’art. 82 del TUOEL;

Visto l’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 ai sensi del quale:

“sono rideterminati in riduzione nella misura del dieci per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali e delle comunità montane, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;*
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;*
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita”.*

Visto che il D.L. n. 112/2008, convertito, dalla Legge n. 133 del 2008, ha sostituito per intero il comma 11 dell’art. 82 TUEL, per cui nessun incremento di indennità è ora più possibile deliberare, né con atto di giunta, né con atto del consiglio ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 119/2000;

Visto il decreto legge n. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge n. 122/2010), che, all’articolo 5, è ulteriormente intervenuto con finalità di contenimento della spesa.

Considerato che il decreto legge n. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge n. 122/2010), prevede che, in attuazione della procedura disciplinata dall'art. 82 comma 8, del TUEL, con decreto ministeriale, siano determinate le indennità e i compensi nella nuova quantificazione soggetta alla diminuzione prevista dalla manovra finanziaria di cui al D.L. n. 78/2010 medesimo.

Dato atto che il Decreto ministeriale richiamato nel D.L. n. 78 del 2010 è ancora in via di emanazione;

Preso atto che la giurisprudenza contabile ritiene che il D.M. n. 119/2000 rimane in vigore come griglia di riferimento per la determinazione delle indennità, il cui ammontare, però, deve tenere conto delle norme successivamente entrate in vigore al fine di decurtare le stesse, in un contesto complessivo di riduzione delle spese e che la disposizione di cui all'art.1, comma 54 della Legge n. 26672005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della Legge finanziaria del 2006;

Dato atto che, in attuazione alla disposizioni sopra richiamate, il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute consiliari risulta, ad oggi, determinata nella misura di € 15,00.

Atteso che, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 136, Legge n. 56 del 2014 e secondo le risultanze dei lavori parlamentari, deve procedersi a parametrare la rideterminazione degli oneri al numero di consiglieri indicati dall'art. 16, comma 17, D.L. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011 (ovvero n. 6 consiglieri) e, quindi, ridurre proporzionalmente l'ammontare del gettone di presenze spettante ai 10 consiglieri previsti, per tale ente, dalla Legge 4 aprile 2014, n. 56 ed eletti all'esito delle elezioni comunali svolte lo scorso 25 maggio 2014, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{(\text{€ } 15,00 * 6)}{10} = \text{€ } 9,00$$

Dove:

X è il gettone di presenza spettante ai consiglieri a far data dalla data di proclamazione del 26.05.2014;

€ 15,00 è il gettone di presenza stabilito dal D.M. 119/2000, ridotto del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge n. 266 del 2005 e del D.L. 78 del 2010 e arrotondato in difetto con precedenti determinazioni;

6 è il numero di consiglieri previsto dall'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138 del 2011;

10 è il numero di consiglieri introdotto dal D.L. n. 56 del 2014;

€ 9,00 è la misura del gettone di presenza rideterminata ai sensi dell'art. 1, comma 136 della Legge n. 56 del 2014;

Dato atto che l'indennità di funzione del Sindaco risulta, ad oggi, determinata nella misura di € 468,00 mensili, del ViceSindaco in € 70,16 mensili e degli Assessori in € 46,83 mensili

Tenuto conto, altresì, che l'art. 1, comma 135, Legge n. 56 del 2014 prevede, per i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, un numero massimo di assessori non superiore a due, ferma restando la necessità dell'invarianza finanziaria *(da intendersi in riferimento alla legislazione previgente che non prevedeva la presenza della Giunta)*;

Dato atto che il Ministero dell'Interno, in riferimento e sulla base della previgente legislazione, con circolare n. 2379 del 16 febbraio 2012, aveva chiarito che *“le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell' ente locale comportano la necessaria presenza del vicesindaco per l' esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l'art. 53 assegna a tale figura che dovrà, pertanto, essere nominata tra i consiglieri eletti”* e, successivamente, con il parere del 17 febbraio 2014, avente ad oggetto *"Amministrazione comunale di XXXXXX (ab. 455). Indennità di funzione al vicesindaco. Quesito"*, il Ministero stesso concluse *"che all' amministratore che espleta le funzioni del vicesindaco non sia dovuta la corresponsione di alcuna indennità di funzione"*.

Fermo restando che, comunque, nel computo degli oneri da rideterminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 136 della Legge n. 56 del 2014, rientrano anche le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinati dagli artt. 84 e 85 del TUOEL;

Dato atto che la rideterminazione dei gettoni di presenza e degli altri oneri suddetti deve essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti avvenuta il giorno 26 maggio 2014;

Dato atto che, per il periodo dal 01.01.2014 e fino alla data di proclamazione degli eletti del 25 maggio 2014, gli oneri per gli amministratori restano fermi nelle misure precedentemente fissate;

Considerato che l'effettivo rispetto del vincolo di spesa in oggetto potrà essere verificato solo a consuntivo;

Visto il Decreto del 29 aprile 2014 con cui il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito al 31 Luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 per gli locali;

Visto il parere tecnico e contabile del Responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2014;

Vista l'attestazione del Revisore dei Conti resa in attuazione dell'art. 1, comma 136 della Legge n. 56 del 2014;

Tanto premesso

Con votazione palese resa per alzata di mano

Votanti: 10

Astenuti: 1 (Consigliere Ubezio)

Favorevoli: 10

DELIBERA

1. a far data dalla proclamazione degli eletti del 26 maggio 2014, il gettone di presenza per la partecipazione effettiva degli amministratori ad ogni seduta del consiglio comunale è rideterminato, proporzionalmente al numero dei consiglieri assegnati dalla Legge n. 56 del 2014, nella misura di € 9, 00;
2. per il periodo dal 01.01.2014 e fino alla data di proclamazione degli eletti del 25 maggio 2014, gli oneri per gli amministratori restano fermi nelle misure precedentemente fissate;

3. nel computo degli oneri da rideterminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 136 della Legge n. 56 del 2014, rientrano anche le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinati dagli artt. 84 e 85 del TUOEL;
4. gli oneri per la Giunta comunale devono assicurare l'invarianza finanziaria rispetto alla legislazione previgente, anche tenendo conto del parere del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2014 che aveva escluso la spettanza dell'indennità di funzione al ViceSindaco;
5. di stabilire che l'attività del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali dovrà essere programmata e preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti in maniera tale da garantire il rispetto dell'invarianza della spesa, ai sensi dell'art.1, comma 136, della Legge n. 56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del TUEL, come indicate nella circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24.04.2014;
6. il Responsabile del servizio finanziario tiene conto di quanto finora disposto ai fini dei connessi stanziamenti di spesa nel predisponendo bilancio di previsione annuale e pluriennale;

Con successiva e separata votazione palese resa per alzata di mano

Votanti: 11

Favorevoli:11

DICHIARA

La presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Alfonso Russo

Parere di regolarità tecnica

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49- primo comma - del T.U. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

**Il responsabile del servizio amministrativo-
finanziario**

F.to Righetti Liviana

Parere di regolarità contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 – primo comma – del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

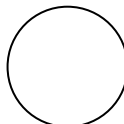
**Il responsabile del servizio amministrativo-
finanziario**

F.to Righetti Liviana

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 24/6/2014



Il Segretario Comunale

F.to Dr. Alfonso Russo

ATTESTAZIONE

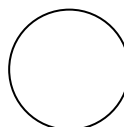
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 12/6/2014



Il Segretario Comunale

F.to Dr. Alfonso Russo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tornaco, lì 12/6/2014

Il Segretario Comunale

Dr. Alfonso Russo